

Rep. n. 92

1

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

CONVENZIONE

Tra il Comune di Arpino e la Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l. per i servizi di canile sanitario per i cani accalappiati sul territorio comunale, ai sensi dell'art.18, punto 2 della Legge Regionale 21.10.1997, n. 34.

L'anno duemilatrecenti addì 14 del mese di ottobre, nella casa comunale e nell'Ufficio del Segretario comunale.

Avanti di me **Segretario Comunale** Roberto Andenò

autorizzato a rogare gli atti nell'interesse comunale ai sensi dell'art.97 comma 4, lett c) del D.Lgs. n. 267/00 e art.22 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato il/la Sebastiano Trunelli nato/a, responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Arpino, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi art. 107 del D.Lgs. n.267/00, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino (C.F.82000270601);

dall'altro la **Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l.**, con sede in Giuliano di Roma contrada Pietro Maggio 34/a, P.IVA 02174080602, presidente della Società Cooperativa Sig. Caca Mynyr nato a Synej (Albania) il 21.11.1980 e residente in Ceccano (Fr) Via Madonna della Pace, che ha delegato in data

L il/la Sig./Sig.ra // nata a // il // e residente in //, Via // n. 38,




Premesso che:

- La Legge Regionale 21 ottobre 1997 n.34, ha posto a carico dei Comuni, singoli o associati e delle Comunità Montane il ricovero, la custodia ed il mantenimento in strutture pubbliche confermando, altresì, a carico dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, l'onere per l'accalappiamento degli stessi (art.3, comma 3, lett.a);
- La stessa legge (art.18, comma 2) ha posto a carico dei Comuni singoli o associati e delle Comunità Montane il mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture private convenzionate.
- La D.G.R. Lazio n.43 del 29.01.2010 ha posto a carico dei Comuni il mantenimento e la custodia nel canile sanitario dei cani randagi che circolano sul territorio comunale ed ivi accalappiati per un periodo di tempo strettamente necessario che verrà stabilito dal personale sanitario competente alla prestazione delle prime cure, alla loro identificazione e all'apposizione del microchip, ai prelievi degli accertamenti delle malattie infettive, alla sverminazione e alla sterilizzazione;
- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 06/09/2013 mediante la quale è stato dettato indirizzo al Settore Amministrativo per la stipula di una convenzione per i servizi di canile sanitario;

TUTTO CIO' PREMESSO

E che forma parte integrante o sostanziale della presente convenzione tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - alla La Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l., con sede in Giuliano di Roma s'impegna a custodire e mantenere secondo le norme vigenti, per conto del Comune di Arpino, i cani randagi catturati nel territorio del Comune medesimo, a seguito di espressa ordinanza sindacale, per un



periodo di tempo strettamente necessario che verrà stabilito dal personale sanitario competente alla prestazione delle prime cure, alla loro identificazione e all'apposizione del microchip, ai prelievi degli accertamenti delle malattie infettive, alla sverminazione e alla sterilizzazione;

ART.2 - La Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l., si impegna a garantire la tutela sanitaria dei cani con le seguenti prestazioni minime:

1. Isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli artt.86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
2. Alimentare giornalmente i cani custoditi con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute;
3. Rimuovere giornalmente le deiezioni solide e liquide dei cani;
4. Disinfettare e derattizzare con cadenza periodica l'intera struttura;
5. assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico degli animali custoditi e la scheda clinica degli stessi, nonché a redigere i referti di morte di quelli deceduti a firma del responsabile sanitario;
6. assicurare l'apertura della struttura al pubblico in giorni ed orari stabiliti di concerto con il comune convenzionato;

ART.3 - la Ditta titolare del Canile Sanitario si impegna a notificare, entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento, al Comune e al Servizio Veterinario ASL tutte le uscite dalla struttura: affidamenti/adozioni, fuga, decesso degli animali, nonché gli spostamenti presso i canili rifugio convenzionati.

ART.4 - La struttura di ricovero che ospita gli animali, oggetto della presente convenzione, dovrà essere perfettamente conforme alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche;

ART.5 - La Direzione sanitaria della struttura di ricovero è affidata alla ASL Disretto di Frosinone – Servizio Veterinario competente, che assicura le cure



veterinarie sui cani feriti e/o malati e quelle specificatamente indicate nella tabella 1) della D.G.R.43/2010;

ART.6 - Il Comune di Arpino si impegna a corrispondere, per ogni cane custodito, un compenso giornaliero di €4,00 (quattro/00), riferito alle attività indicate all'art.2, comprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività indicate in convenzione, nonché quelle amministrative e alla somministrazione delle cure; un compenso di €30,99 (trenta/99) per lo smaltimento di ogni carcassa di cane deceduto. I prezzi suddetti si intendono IVA esclusa;

Sono pertanto escluse le spese di sterilizzazione, interventi chirurgici, identificazione e microchip, vaccinazione e verminazione di base ai sensi della D.G.R. Lazio n.43/2010.


ART.7 - Per ottenere la liquidazione dei compensi dovuti il Titolare della struttura dovrà presentare regolare fattura, con allegato l'autocertificazione di regolarità contributiva;

Il pagamento della stessa verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data del suo ricevimento;

ART.8 - Le parti concordano che l'applicazione della convenzione avrà inizio a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione;

ART. 9 - In caso di inadempienza da parte della Ditta titolare della struttura di ricovero a quanto stabilito nella presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione per iscritto delle inadempienze stesse, assegnando un termine per la loro rimozione in funzione del tipo di inadempienza contestata. Trascorso infruttuosamente tale termine, la convenzione si intende risolta di diritto.

ART.10 - La presente convenzione ha la durata di anni tre, decorrenti dalla data odierna;



Il Comune si riserva la facoltà di anticipare la scadenza della presente convenzione mediante specifica comunicazione da notificarsi alla Ditta, 60 gg. prima della data prevista per la cessazione anticipata del rapporto convenzionale.

ART. 11 - Nel caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, il Comune dovrà provvedere, a propria cura e spese al ritiro dei cani ancora esistenti in vita presso il canile della Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l., con sede in Giuliano di Roma che per il tempo necessario manterrà i cani custoditi agli stessi prezzi e condizioni di cui alla presente convenzione.

ART. 12 Agli effetti della presente convenzione il responsabile Secheti elegge domicilio in Arzano, Via A. Remondino n. 2.

ART. 13 - per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Da registrarsi in caso d'uso.

Coop.Soc.Percorso Sicuro a.r.l.

Marcello
P.IVA 02.1.00000

Per il Comune

Il Capo Settore

Il Segretario Comunale
(Firma)